

Normativa e prassi

La Francia modifica l'applicazione della direttiva madre-figlia

20 Giugno 2007

La direction générale des impôts (Dgi) ha reso note le novità apportate ai requisiti per procedere all'applicazione della normativa

Thumbnail
Image not found or type unknown

La descrizione è contenuta nel Bulletin Officiel de Impôts 4 H-3-07 n. 39 del 19 marzo 2007. Le norme di recepimento della direttiva madre-figlia sono contenute negli articoli 145 e 216 del *Code général des impôts* (Cgi). La prima modifica riguarda il 1° comma lettera c) dell'articolo 145. Tale articolo prevede per le società controllanti l'impegno a mantenere la partecipazione per un periodo di due anni. L'esenzione dalla ritenuta sui dividendi, come prevista dalla direttiva madre/figlia, si applica già a partire dal compimento del primo anno di detenzione delle partecipazioni sottoscritte all'atto di emissione. Nel caso in cui la società controllante venga meno a tale impegno è tenuta a versare all'Amministrazione finanziaria un ammontare pari a quello per il quale ha ottenuto l'esenzione, maggiorato degli interessi di mora. L'articolo 39 della legge finanziaria per il 2005 ha modificato tale previsione stabilendo per le società l'obbligo formale di conservazione delle partecipazioni. In tal modo tutte le partecipazioni, sottoscritte e non, beneficiano dell'esenzione. Tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dagli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005.

Azioni senza diritto di voto

Il comma 6 lettera b ter) dell'articolo 145 prevede che il regime di esenzione da ritenuta non trova applicazione per i dividendi relativi ad azioni senza diritto di voto. Tale disposizione trova la sua ratio nella considerazione che la partecipazione non è detenuta al solo scopo di partecipare agli utili ma anche di partecipare alla gestione dell'impresa tramite l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini dell'applicazione della direttiva madre/figlia sono considerate società controllanti le società che detengono una partecipazione al capitale almeno del 5 per cento e il 5 per cento dei diritti di voto della società controllata.

La Finanziaria per il 2005

Il citato articolo 39 della legge finanziaria per il 2005 ha stabilito che il regime di esenzione si applica anche alle partecipazioni che, pur non avendo diritti di voto, siano qualificabili per l'esenzione ovvero partecipazioni che abbiano diritto di voto e diritto di partecipazione agli utili e che rappresentino il 5 per cento del capitale e dei diritti di voto della società figlia. Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili effettuate a partire dagli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005.

La normativa attuale

Secondo le disposizioni attuali il regime previsto dalla direttiva madre/figlia non è applicabile alle distribuzioni di dividendi effettuate agli azionisti di società di investimento immobiliare quotate (Siic) e di loro filiali. Tale esclusione trova il suo fondamento nella disposizione dell'articolo 208 lettera c) secondo cui le Siic e le loro filiali, controllate direttamente o indirettamente almeno per il 95 per cento, possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle società per i redditi che derivano da locazione o sub-locazione di immobili in leasing e sulle plusvalenze dalla cessione degli immobili e di partecipazioni in società figlie soggette al regime di esenzione dall'imposta.

Gli utili e le plusvalenze

Tali società hanno tuttavia l'obbligo di distribuire almeno 85 per cento degli utili e il 50 per cento delle plusvalenze. L'articolo 39 ha esteso l'esclusione dall'applicazione della Direttiva anche gli utili realizzati da società estere che svolgono la stessa attività menzionata all'articolo 208 e che sono esonerate, nello stato ove vi è la sede di direzione effettiva, dal pagamento dell'imposta sulle società o di un'imposta equivalente. Tale modifica si applica alle distribuzioni effettuate nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005.

Il riferimento pubblicistico

La direction générale des impôts (Dgi) ha reso note le modifiche apportate ai requisiti per l'applicazione della direttiva madre/figlia. La descrizione delle modifiche è contenuta nel *Bulletin Officiel de Impôts* 4 H-3-07 n. 39 del 19 marzo 2007. Le norme di recepimento della direttiva madre/figlia sono contenute in due diversi articoli del Code Général des Impôts (CGI): nell'articolo 145 che stabilisce quanto segue: *"Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a) les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b) les titres de participation doivent représenter au*

moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ; c) les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans (...)" ; nell'articolo 216 che stabilisce quanto segue: "Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères [Voir les articles 54 à 56 de l'annexe II] et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période".

di

Diletta Fuxa

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/francia-modifica-lapplicazione-della-direttiva-madre-figlia>